



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VII SETTORE

N. 70RS/317RG del 08-05-2020

OGGETTO

Liquidazione diritti di segreteria esercizio 2019.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 13-05-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL VII SETTORE

Visto l' art 10 del D.L n. 90 del 24.06.2014, convertito e modificato con Legge n.114 dell' 11.08.2014, che ha abrogato la quota di spettanza ministeriale dei diritti di segreteria, pari al 10%, e al comma 2 bis ha disposto che "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al Segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento."

Rilevato che, per effetto dell'art. 10 primo comma del precitato D.L. 90/2014 è stato abrogato il comma 4 dell'art. 41 della legge 312/1980, mentre il secondo comma ha riscritto l'art. 30 comma 2 della legge 734/1973 per cui è scomparso ogni riferimento ai parametri numerici del 75% e del 90% , in riferimento alle quote di riparto dei diritti in questione;

Considerato che a seguito della nuova normativa per i contratti rogati trova applicazione il nuovo criterio di suddivisione con il solo tetto del limite di 1/5 dello stipendio annuale in godimento dal Segretario generale in servizio presso l'Ente;

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 23.02.2016 e le statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (ex multis: Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Brescia 23.01.2017, Tribunale di Bergamo 29.09.2016 n. 762, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017, Corte d'Appello di Brescia sentenza n. 272/2017), secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Vista la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che ha rivisto la propria posizione e ha deciso che i diritti di rogito debbano essere pagati anche ai segretari delle fasce A e B che svolgono le loro funzioni notarili in enti nei quali non sia impiegato personale di qualifica dirigenziale, chiudendo l'odissea interpretativa del comma 2-bis all'articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90;

Considerato che i Magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 366/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l'8 gennaio 2019, hanno ricordato che l'articolo 10, comma 2-bis, del d.l. 90/2014, dispone che "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento" e che tale disposizione normativa fa espresso riferimento al termine "quota" del provento annuale spettante al Comune e da ciò se ne deduce che le somme relative al pagamento del diritto di rogito vanno intese al lordo degli oneri accessori;

Considerato che nel principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 21/2015 è stato chiaramente affermato che le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, specificando con la dicitura "ivi compresi quelli a carico degli enti" che sussistono degli oneri che sono posti a carico degli enti, nei limiti dell'importo lordo previsto e senza che, pertanto, ne possano derivare maggiori spese per gli stessi;

Considerato che da ciò ne deriva che, nel rispetto del quantum percepito "al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti", il riparto degli oneri andrà effettuato secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente.

Richiamata, la deliberazione CC Sez. Controllo Lombardia n. 366/18 e la deliberazione 95/2019 della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti Campania, che hanno richiamato il principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 21/2015 secondo cui le somme destinate al pagamento dell'emolumento si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione;

Richiamata la deliberazione n. 400/2018 della Sezione di controllo Veneto, in linea con le soluzioni espresse dalla magistratura ordinaria di seguito indicate;

Richiamata la Sentenza del Tribunale ordinario di Busto Arsizio – Sezione Lavoro - n. 446/2017/QMIG del 13.11.2017 e la Sentenza del Tribunale ordinario di Parma – Sezione Lavoro - n. 250/2017, la quale afferma, tra l'altro, in tema di pagamento dell'IRAP sui diritti di rogito maturati dal Segretario Comunale, che *“Il presupposto impositivo dell'IRAP si realizza in capo all'Ente che eroga il compenso di lavoro dipendente, il quale rappresenta il soggetto passivo dell'imposta, cioè colui che, nella valutazione del Legislatore, in quanto titolare di detta organizzazione è tenuto a concorrere alle spese pubbliche, ai fini di detto tributo. Conseguentemente - in assenza di specifica normativa di segno contrario - l'onere fiscale de quo non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione a compensi di natura retributiva (Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 123/E del 2 aprile 2008) bensì unicamente sul datore di lavoro. La indubbia natura retributiva dei diritti di rogito è desumibile dal fatto che gli stessi sono conglobati nel trattamento complessivo dei Segretari Comunali ai sensi dell'art. 37 del CCNL del 16/05/2001”*;

Richiamata la deliberazione n. 74/2019 della Sezione di controllo Liguria, che cita gli orientamenti del giudice ordinario;

Richiamata la deliberazione n. 24 /2019 della Sezione Autonomie che non ha confermato né modificato l'orientamento contenuto nella deliberazione n. 21/2015, ma ha ritenuto competente sul tema degli oneri accessori connessi all'erogazione dei diritti di rogito il giudice ordinario che ha cognizione circa l'accertamento di diritti soggettivi patrimoniali, il quale ha statuito nelle citate pronunce che non vi è una norma che deroghi al sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi;

Preso atto che il Comune di Atripalda, Segreteria Generale di classe II, non prevede in organico qualifiche dirigenziali;

Dato atto che dall'1/01/2018 il Dott. Beniamino Iorio è Segretario generale di questo Comune a tempo pieno;

Vista la quantificazione dei diritti di rogito incassati sui contratti rogati nel 2019 per come acclarati con determinazione n. 77RS/1057RG del 31.12.2019.

Dato atto che risulta rispettato il tetto del “quinto dello stipendio annuo in godimento” del Segretario comunale;

Dato atto che l'IRAP, avendo natura tributaria grava sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs 267/2000 e s.m.i;

Visto l'art. 183 del TUEL di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 4/2020 e del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) **Di liquidare** a favore del dott. Beniamino Iorio la somma di **€ 3.284,99** oltre oneri con imputazione all'impegno n. 983/2019 a valere sul Cap. di uscita 68 - Cod. 01.02-1.01.01.004 (Servizi in conto terzi), parte uscita del Bilancio 2019-2021;

2) **di precisare** che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, qui in rilievo-, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'ufficio adotterà gli atti

amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale;

3) **di subordinare** il pagamento all'impegno del beneficiario alla restituzione delle somme qualora dovesse intervenire una norma interpretativa del comma 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 che ne sancisca, sin dall'origine, una diversa e più restrittiva lettura;

4) **di trasmettere** il presente atto, con i documenti giustificativi, al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 20-05-2020

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 20-05-2020

Il Responsabile del VII SETTORE
Dott.ssa Bocchino Italia Katia

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993